

**(Votazione finale e approvazione  
— A.C. 2032)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2032, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Mi raccomando: ognuno voti per sé.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Disposizioni in materia di infrastrutture e i trasporti) (2032):*

<i>(Presenti .....</i>	<i>406</i>
<i>Votanti .....</i>	<i>404</i>
<i>Astenuti .....</i>	<i>2</i>
<i>Maggioranza .....</i>	<i>203</i>
<i>Hanno votato sì .....</i>	<i>242</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>162).</i>

**Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dalla corte di appello di Roma — prima sezione civile.**

PRESIDENTE. Comunico che la corte d'appello di Roma, prima sezione civile, con ricorso depositato in data 25 luglio 2001, presso la cancelleria della Corte costituzionale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della Camera stessa del 17 novembre 1999, con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, dei fatti per i quali è in corso un procedimento civile a carico del deputato Vittorio Sgarbi per risarcimento danni, promosso dal dottor Lorenzo Matassa, magistrato.

Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 37 del 14-26 febbraio 2002, notificata alla Presidenza della Camera il 4 marzo 2002.

Il Presidente della Camera ha sottoposto la questione all'Ufficio di Presidenza che, nella riunione del 12 marzo 2002, preso atto dell'orientamento espresso dalla Giunta per le autorizzazioni nella seduta del 6 marzo 2002, ha deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla corte d'appello di Roma, prima sezione civile.

Avverto che, se non vi sono obiezioni, tale deliberazione si intende adottata dall'Assemblea.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, mi consenta una brevissima obiezione.

Ho già sollevato in occasione dell'esame del rendiconto del bilancio della Camera una obiezione su queste reiterate deliberazioni che, in una amministrazione, tra virgolette, normale, viene sempre presa in considerazione: in altre parole, perché la Camera dei deputati non deve utilizzare per queste costituzioni in giudizio il proprio ufficio legale.

In secondo luogo, vorrei capire se noi abbiamo dei consulenti che ci seguono in questo lavoro, atteso che le spese sono ormai notevolissime. Vorrei capire con quali criteri si proceda alla scelta di questi nostri difensori, se ci sia, quindi, un albo, una regola, un criterio.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, ho capito il problema, le chiedo se può concludere.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, il regolamento mi consente...

PRESIDENTE. Sì, onorevole Boccia, le chiedo se fosse possibile stringere su questo punto, perché alle 14,30 c'è la seduta del Parlamento in seduta comune. Ho capito il problema e sono già pronto a dare una risposta.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, tuttavia questa è una questione che va risolta.

GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, io, invece, le chiederei, se possibile, di aggiornare questa discussione e di affrontarla con la dovuta calma. Questo lo faccio anche in ossequio a lei, alla sua persona, alla carica istituzionale che ella rappresenta, alla raccomandazione che sui giudizi di attribuzione ella ha rivolto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, sulla quale oltre tutto avrebbe dovuto intervenire anche il presidente Siniscalchi, che in questo momento è assente.

Visto che questo problema particolare coinvolge una questione molto più generale relativa alla opportunità di costituirsi in giudizio, sempre e senza discussione, e in ordine alla metodologia di approccio del problema, le chiedo, se possibile, di destinare a questa discussione un tempo più ampio.

PRESIDENTE. Onorevole colleghi, ci sono questioni di carattere amministrativo sollevate dall'onorevole Boccia che potranno avere *audience* opportuna all'interno dell'Ufficio di Presidenza, perché mi sto uniformando a una prassi che ho trovato e che è decennale per quanto riguarda la Camera dei deputati.

Esiste un problema, quello sollevato dall'onorevole Fanfani, che, nella penultima riunione è stato portato all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza, esattamente negli stessi termini dell'onorevole Fanfani, dal Vicepresidente della Camera, onorevole Fiori. Proprio in ossequio a questo

problema, ho mandato una lettera al presidente Siniscalchi, chiedendogli di definire un comportamento adeguato di ordine generale sulla questione da lei posta. Il presidente Siniscalchi, correttamente, mi ha risposto riferendomi di un esame già iniziato nell'ambito della Giunta.

Per quanto riguarda ora la questione che riguarda l'onorevole Sgarbi e che stiamo discutendo, c'è una prassi, anche questa consolidata nel tempo, che ci porta ad assumere questa decisione con votazione per alzata di mano. La prego di non insistere su questo punto: le questioni da voi sollevate non cadono nel vuoto e sono state riprese dal Presidente su indicazione specifica del Vicepresidente.

Pongo pertanto in votazione la proposta di costituzione in giudizio della Camera dei deputati.

*(È approvata)*

**Rinvio in Commissione del disegno di legge: Disposizioni in materia di agricoltura** (*Già articoli 21 e 22 del disegno di legge n. 2122 – Stralcio ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del regolamento, comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002*) (2122-ter) (ore 13,55).

PRESIDENTE. Onorevole De Ghislanzoni, nella seduta dell'11 marzo si è conclusa la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 2122-ter.

Ricordo che nella citata seduta dell'11 marzo il relatore aveva preannunciato la proposta di chiedere di rinviare in Commissione il provvedimento, a seguito della presentazione di un emendamento del Governo riferito all'articolo 1.

Chiedo dunque al relatore, presidente de Ghislanzoni Cardoli, se intenda rinnovare tale proposta a nome del Comitato dei nove.

GIACOMO de GHISLANZONI CARDOLI, *Relatore*. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per rimarcare che il Comitato dei nove, riunitosi stamattina, ha preso atto della presentazione di un

emendamento da parte del Governo che modifica sostanzialmente la costruzione del provvedimento stesso.

Chiedo pertanto all'Assemblea il rinvio in Commissione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 2122.

*(È approvata).*

#### **Sull'ordine dei lavori** *(ore 13,58).*

**LUCIANO VIOLANTE.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUCIANO VIOLANTE.** Signor Presidente, colleghi, vi farò perdere solo pochi minuti riguardo alla questione di stamattina. Non vorrei tornare sulla vicenda, lei l'ha risolta e noi rispettiamo ciò che ella ha detto al riguardo.

Vorrei comunque far presente che stamattina è stato accusato un Vicepresidente di aver agito in modo parziale. Colleghi, devo dire che questa cosa risulta essere particolarmente grave, perché, quando si rompe il rapporto di fiducia tra l'Assemblea e chi la presiede, tale rapporto potrà rompersi anche in seguito; si rompe la stessa ragion d'essere del Parlamento. Noi possiamo litigare e scontrarci quanto vogliamo, ma la Presidenza è la Presidenza.

Signor Presidente, mi permetto di richiamare la sua attenzione su un fatto. Stamattina il Vicepresidente Mussi, non avendo nessuno chiesto la votazione nominale, poteva benissimo procedere alla votazione nominale essendo l'opposizione in maggioranza. È stato lui a chiedere se qualcuno intendesse avanzare tale proposta. Credo sia stato il collega Vito di Forza Italia a chiedere la votazione nominale.

Quindi tutti i colleghi erano informati, non solo sul fatto che vi sarebbe stata la votazione nominale, ma anche che vi era uno squilibrio tra maggioranza ed oppo-

sizione, per evitare il quale, giustamente, i colleghi di Forza Italia hanno chiesto una soluzione del genere.

Come lei sa, signor Presidente, a quel punto il Vicepresidente di turno ha il dovere di accertare che vi sia il numero legale. Una volta che vi è il numero legale, superato il termine, dichiara chiusa la votazione, come sempre è accaduto.

Ho notato che un rappresentativo capogruppo di maggioranza ha fatto presente che si era originata una questione politica e non una questione di presenza nel rapporto tra maggioranza e Governo. Credo, quindi che sia stato profondamente grave e sbagliato, attribuire al Vicepresidente Mussi un errore ed una disattenzione che era della maggioranza. Ripeto, una maggioranza che ieri non era in numero legale in aula, numero legale che è stato a lungo mantenuto da noi.

Quindi, vorrei innanzitutto esprimere tutta la nostra solidarietà al Vicepresidente Mussi e segnalare che, in una fase nella quale si va allo scontro sociale sul lavoro, sulla giustizia, sulla scuola, è bene evitare in questa aula che quello scontro si produca con le stesse caratteristiche. Evidentemente, infatti, se di quest'aula non si fa un luogo di mediazione e risoluzione di conflitti, ma un luogo di prosecuzione del conflitto esterno, questo non giova a nessuno né a lei né alla maggioranza né all'opposizione.

Siccome oggi è stata commessa una gravissima scorrettezza nei confronti del Vicepresidente Mussi occorre, signor Presidente, che tutti prendano atto della perfetta correttezza del collega Mussi nel presiedere l'Assemblea.

Un errore vi è stato ed è stato commesso da coloro che non sono entrati a tempo in aula. Per pochissimi voti potevamo perdere noi, così come potevate perdere voi. È andata così, noi non ci saremmo ribellati contro chiunque presiedesse l'Assemblea in quel momento. Dopo le 10 tutti dobbiamo essere presenti in aula, questo è un dato che non riguarda solamente la vicenda che ha toccato il Vicepresidente Mussi, ma riguarda complessivamente i rapporti tra la maggio-

ranza e l'opposizione in quest'aula. Signor Presidente, vorrei sottolineare questo aspetto che fa parte delle sue responsabilità.

**PRESIDENTE.** Onorevole Violante, per quanto mi riguarda voglio affermare con chiarezza, su questo episodio che riguarda l'onorevole Mussi come su altri, che la responsabilità del Vicepresidente Mussi quando è chiamato a presiedere, è la mia responsabilità.

Le critiche rivolte all'onorevole Mussi, come ad altri Vicepresidenti, sono critiche rivolte a me. Con molta chiarezza, stabilisco un principio di unità e di continuità della Presidenza. Pertanto, non debbo aggiungere niente a quanto ho già affermato questa mattina, assumendomi la responsabilità di essere solidale con l'onorevole Mussi, davanti alle critiche inaccettabili che ha ricevuto.

Ho inoltre detto — e chiedo scusa ai colleghi — che anche la Presidenza può sbagliare. Può sbagliare l'onorevole Casini, può sbagliare l'onorevole Biondi, possono sbagliare l'onorevole Mussi, l'onorevole Fiori o l'onorevole Mastella. Ciò fa parte del fatto umano. Se sbagliamo, lo facciamo in buona fede, perché abbiamo a cuore le istituzioni e, soprattutto, questa istituzione che è la Camera dei deputati (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

**GIORGIO BORNACIN.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIORGIO BORNACIN.** Signor Presidente, sono lieto di parlare dopo il presidente Violante che ha rivolto un appello a non portare in questa sede gli scontri sociali. Purtroppo, molto spesso certi esempi non vengono colti.

Vorrei segnalare il fatto che ieri mattina, durante la votazione della legge sui buoni scuola (buona, cattiva, quel che si vuole) nell'aula del consiglio regionale, il consiglio è stato invaso...

**ROBERTO GIACHETTI.** Di quale consiglio regionale stiamo parlando?

**GIORGIO BORNACIN.** ...e costretto all'interruzione da parte di sedicenti appartenenti ai cosiddetti centri sociali. Credo che ciò non costituisca un esempio di democrazia e non contribuisca a ridurre i toni dello scontro nel nostro paese.

Sono lieto di aver segnalato al Parlamento questo episodio e chiedo che venga assunta una posizione netta, a difesa delle istituzioni e delle maggioranze...

**ELIO VITO.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ELIO VITO.** Signor Presidente, vorrei precisare alcune cose rispetto all'episodio accaduto questa mattina. Nessuno ha inteso criminalizzare, accusare o ingiuriare il Vicepresidente Mussi (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*). Da questo punto di vista, capisco la necessità di una difesa da parte del presidente Violante, ma ciò che è accaduto è molto chiaro. Siamo sereni e l'episodio è già chiuso.

È accaduto, signor Presidente, che quei 50, 60 colleghi, pur presenti in aula, non sono riusciti, in cinque secondi, a votare e, se vuole, a nome del gruppo che rappresenta la maggior parte di questi colleghi, posso anche chiedere scusa al Vicepresidente Mussi per l'episodio. È comunque tutto chiaro. La prima votazione, per prassi (credo anche per una logica che è quella di consentire ai deputati che accedono all'aula di prendere le schede), ha una media di apertura di 30 secondi, un minuto. Questa votazione, come risulta dalla registrazione, è rimasta aperta per dieci secondi.

A nostro parere, ciò che è accaduto (e che ha comportato l'approvazione di un emendamento) è sotto il giudizio di tutti i colleghi dell'Assemblea. Per questo motivo, abbiamo ritenuto di chiedere l'annullamento della votazione, in base ad una norma del regolamento secondo la quale

tutti i colleghi presenti in aula, che vogliono partecipare alla votazione, hanno il diritto di farlo. Non c'è stato il tempo materiale e la Presidenza ha insindacabilmente (non abbiamo contestato questa decisione) ritenuto che non vi fossero i presupposti per annullare quella votazione. L'episodio è chiuso, signor Presidente. È evidente, però, che ciò che è accaduto è sotto il libero giudizio di tutti. Nessuno vuole criminalizzare nessuno.

Per quanto riguarda l'organo Ufficio di Presidenza, mi preme sottolineare alcuni aspetti. È importante che l'Ufficio di Presidenza e tutti i suoi membri, i Presidenti, i Vicepresidenti, e segretari di Presidenza, di maggioranza o di opposizione, rappresentino la Camera, la Presidenza.

È stato ampiamente rilevato, da ogni parte, che, quando si procede a controlli di schede, i segretari di Presidenza debbano agire su disposizione della Presidenza e non dei propri gruppi, perché, altrimenti, se ne comprometterebbe l'istituzionalità. È anche singolare, se permette signor Presidente, che i Vicepresidenti possano scegliere di presiedere o meno la seduta, a seconda che gradiscano o meno il provvedimento, invocando un principio all'obiezione di coscienza che chiaramente, questo sì, lede la loro funzione che, per quanto ci riguarda, deve essere sempre svolta in maniera istituzionale. Parlano, pertanto, i dati e chi era presente questa mattina in aula: nella seconda votazione (svoltasi poco dopo) c'era un margine di 100 voti tra maggioranza e opposizione...

PIERO RUZZANTE. Di 40!

ELIO VITO. Evidentemente qualcuno era presente in aula e non è riuscito a votare. Non ne facciamo un dramma, ma oggi sappiamo, signor Presidente, come regolarci.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le darò la parola, considerata la stima che l'intera Assemblea ha nei suoi confronti, per un minuto. Sospenderò subito dopo la seduta

affinché possano essere approntati i necessari supporti tecnici, in modo che alle ore 14,30 possano iniziare i lavori del Parlamento in seduta comune.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo brevemente per ribadire che condivido pienamente sia quanto ha affermato il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, onorevole Violante, sia quello che lei ha detto. Non avrei aggiunto nulla, se non avessi ascoltato l'intervento del collega Vito.

Qui non è in discussione il diritto di colleghi, della maggioranza in questo caso, appartenenti ai gruppi dell'opposizione in altri casi, di poter criticare la Presidenza. Questo diritto infatti esiste in un libero Parlamento. È in discussione invece il tentativo di delegittimare la Presidenza e di insultarla. Questo, collega Vito, non è consentito a nessuno!

PRESIDENTE. Sospendo la seduta che riprenderà, con votazioni, alle ore 18. Ricordo inoltre che alle ore 14,30 inizieranno i lavori del Parlamento in seduta comune.

**La seduta, sospesa alle 14,05, è ripresa alle 18,10.**

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (Testo risultante dallo stralcio, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del regolamento degli articoli 15, 21 e 22 del disegno di legge n. 2122 comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002) (2122-bis).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge collegato: Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; già articoli 15, 21 e 22 del disegno di legge n. 2122; lo stralcio, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del regolamento, è stato comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002.

Ricordo che nella seduta dell'11 marzo si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Ricordo, altresì, che, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento, sono state presentate la questione pregiudiziale di costituzionalità Bressa e Bindi n. 1 (*vedi l'allegato A – A.C. 2122-bis sezione 1*) e la questione sospensiva Boccia n. 1 (*vedi l'allegato A – A.C. 2122-bis sezione 2*).

La Presidenza, analogamente a quanto precisato nella seduta del 17 gennaio, non può dar corso all'esame della questione sospensiva, volta a rinviare la discussione del provvedimento fino al 20 marzo. Infatti, nella seduta del 22 gennaio scorso, l'Assemblea ha deliberato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 123-*bis* del regolamento, la fissazione del termine del 14 marzo 2002 entro il quale concludere la discussione in Assemblea. L'effetto di un'eventuale approvazione della questione sospensiva contrasterebbe con tale precedente deliberazione dell'Assemblea e con le modalità procedurali previste dal regolamento per la fissazione del termine di conclusione dell'esame dei disegni di legge collegati.

#### **Sull'ordine dei lavori** (*ore 18,12*).

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, nel ringraziarla devo dire che mi dispiace di dover intervenire, ma sono quasi incredulo rispetto alle cose che mi riferisce il collega Marcora.

Signor Presidente, sembra che la Commissione agricoltura, in relazione al calendario predisposto dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, proponga di esaminare lunedì prossimo in aula il decreto-legge sulla BSE che ancora non risulta approvato dal Senato. Ora, si pongono due problemi. Il primo è specifico: mi pare questa procedura assolutamente inurbana; l'altro è di ordine generale: se fosse vero, Presidente, mi sentirei legittimato a solle-

vare una questione perché l'ho fatto anche nella scorsa legislatura e quindi si tratta di un problema che in qualche modo dobbiamo risolvere.

Signor Presidente, il Senato non può tenersi 50 giorni un decreto-legge e costringere noi ad esaminarlo in 10 giorni, perché poi – lei mi comprende – il Governo ha una qualche ragione nel venire in questa sede a dire che non si può emendare. Quindi, viene esercitata proprio una forte pressione sulla volontà della Camera dei deputati, non solo per i tempi, ma anche per i contenuti: questo comportamento è inaccettabile. Non posso credere che sia questa la verità, ma se fosse questa, allora, signor Presidente, la cosa è molto grave!

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, intervengo sullo stesso argomento sollevato dal collega Boccia. Anzitutto, il decreto-legge sulla BSE decadrebbe il 29 marzo, quindi, io credo che ci siano i tempi affinché le Commissioni e l'Assemblea possano valutarlo e approfondirne i contenuti. Stiamo parlando di un provvedimento che il Senato, al momento attuale, ancora non ha approvato e quindi non ha trasmesso alla Camera.

Tuttavia, prevedendo per lunedì prossimo la discussione generale sul disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla BSE è evidente che si costringe la Commissione a un lavoro in tempi rapidissimi e tutti i gruppi, per quanto riguarda la presentazione degli emendamenti, a un lavoro decisamente rapido, senza permettere, fra l'altro, un approfondimento su una materia estremamente delicata che sicuramente lo meriterebbe.

Quindi, ci associamo alla richiesta del collega Boccia e le chiediamo di prevedere dei tempi di calendarizzazione più ampi, che permettano ai gruppi e alle Commissioni una valutazione di merito (tra l'altro, relativamente a questo decreto-legge credo che ci siano competenze riguardanti anche

altre Commissioni) e consentire soprattutto tempi congrui per la presentazione degli emendamenti: se si prevede la calendarizzazione per lunedì prossimo, non si dà la possibilità ai gruppi di valutarlo e di presentare gli emendamenti in tempo utile.

**PRESIDENTE.** Onorevole Boccia e onorevole Ruzzante, il problema da voi posto è molto chiaro: peraltro, non posso incidere sul calendario dei lavori del Senato. Tra l'altro, gli uffici mi informano, proprio in questo momento, che il Senato ha dovuto aspettare un parere piuttosto complesso che doveva essere espresso dalla Commissione bilancio.

Per quanto mi riguarda non posso che svolgere due ordini di considerazioni. Innanzitutto, noi abbiamo calendarizzato con la riserva; « ove trasmesso dal Senato ». Peraltro, la scadenza di questo decreto è fissata al 29 marzo 2002, questo è il problema. Eventualmente, nelle prossime ore, osserveremo l'evoluzione dei fatti e, di conseguenza, valuteremo la possibilità di aggiornare la discussione relativa a questo argomento; in questo momento non posso far altro.

**Si riprende la discussione del disegno di legge n. 2122-bis (ore 18,20).**

**(Esame di una questione pregiudiziale — A.C. 2122-bis)**

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque all'esame della questione pregiudiziale Bressa e Bindi n. 1.

A norma dell'articolo 40, comma 3, del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata da uno solo dei proponenti, per non più di dieci minuti. Potrà poi intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti.

L'onorevole Bressa ha la facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 1.

**GIANCLAUDIO BRESSA.** Signor Presidente, nell'illustrare la questione pregiudiziale vorrei affrontare un argomento molto delicato ed importante per l'attività della Camera e del Parlamento in generale.

L'articolo 22 del disegno di legge oggi in discussione prevede la delega al Governo, in una materia chiaramente di legislazione concorrente.

Signor Presidente, la pregherei di concedermi un attimo di attenzione perché stiamo trattando una questione molto delicata. Credo sia arrivato il momento in cui il Parlamento debba prendere seriamente atto che il nuovo titolo V è ormai da considerarsi parte integrante della Costituzione della Repubblica; pertanto, ad esso dobbiamo strettamente e rigorosamente attenerci.

L'attuazione legislativa del titolo V prevede, per quanto riguarda i principi fondamentali che devono essere definiti con legge nelle materie di competenza legislativa concorrente (riguardanti, ad esempio, l'articolo 117, commi 3 e 5, l'articolo 122, comma 1, eccetera), un procedimento legislativo speciale. Queste leggi debbono essere adottate secondo il procedimento stabilito dall'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede che tali leggi debbano essere esaminate dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali, integrata dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali.

Il parere della Commissione bicamerale ha una particolare forza garantita dalla Costituzione. Infatti, se questa Commissione esprime un parere contrario al testo di legge proposto, oppure un parere favorevole ma condizionato a particolari modificazioni specificamente formulate, la Commissione parlamentare competente è tenuta a riesaminare il testo proposto. Se, al contrario, la Commissione parlamentare non si adegua alle indicazioni della Commissione bicamerale allargata, questo testo deve essere approvato dalle Assemblee a maggioranza assoluta dei loro componenti.

Quindi, dobbiamo entrare nell'ordine di idee che questo è ciò che prevede la Costituzione della Repubblica italiana per

quanto riguarda le leggi ed i principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente: stiamo discutendo di questo.

Da questo punto di vista risulta del tutto evidente — vi sono stati al riguardo autorevolissimi interventi di giudici costituzionali — che, trattandosi di un procedimento che si conclude necessariamente con un voto delle Assemblee, si tratta, in qualche modo, di una vera e propria riserva di Assemblea prevista per questo tipo di leggi.

Pertanto queste leggi non possono essere sostituite, né da atti con forza di legge di competenza del Governo, né da leggi approvate in Commissione secondo l'articolo 72 della Costituzione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in queste materie la via della delega legislativa non è percorribile, perché violerebbe l'articolo 117, secondo comma, e l'articolo 76 della Costituzione. Infatti, nel sistema previsto dall'articolo 76 della Costituzione resta comunque riservata al Parlamento la determinazione dei principi e dei criteri direttivi della legislazione delegata, ma nelle materie di competenza legislativa concorrente lo Stato conserva la sola competenza a determinare con legge i principi fondamentali, tutto il resto essendo ormai di competenza del legislatore regionale.

Dunque, conserva una competenza che è molto limitata; al massimo è coincidente con quella che la Costituzione riserva al legislatore parlamentare delegante. Ciò sta a significare che non vi è spazio per alcuna interposizione del legislatore delegato (il Governo). È una questione che oggi poniamo in maniera forte e argomentata; troppo spesso, infatti, o meglio sempre, questa procedura viene disattesa perché, mi si dirà, non è stata ancora istituita la Commissione bicamerale allargata. Ciò è vero ed al riguardo inviterei i Presidenti della Camera e del Senato ad affrontare la questione per giungere celermente alla soluzione del problema.

Non è nemmeno pensabile che si continui ad ignorare la Costituzione della Repubblica e che si arrivi ad un testo

quale l'articolo 22, del disegno di legge in discussione, che calpesta i diritti più elementari e fondamentali della regione, garantiti dall'articolo 117 della Costituzione.

Quanto al merito dell'articolo 22 — signor Presidente, chiedo scusa se continuo a rivolgermi a lei, ma la questione è molto delicata — secondo il nuovo articolo 117 della Costituzione, è oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale. Si tratta solo di questo, perché la materia della tutela della salute rientra a pieno titolo tra quelle di competenza legislativa concorrente, con determinazione, da parte dello Stato, dei soli principi fondamentali e competenza legislativa e regolamentare regionale a pieno titolo. Ciò sta a significare che è la sede regionale l'unica competente a regolamentare nel dettaglio e ad implementare i meccanismi, gli strumenti e gli aspetti organizzativi preposti ad assicurare i diritti sociali. Solo la dimensione legislativa regionale può fare ciò.

È altrettanto evidente che i principi fondamentali non potranno più essere oggetto — come accadeva precedentemente — di una puntigliosa previsione normativa statale (si poneva in essere una sistema di norme cedevoli, in attesa che le regioni legiferassero). Da questo punto di vista, l'aspetto è chiaramente definito e delineato. Pertanto, i principi generali devono essere tali e non possono costituire articolazione di dettaglio.

Quanto alla questione degli istituti di ricerca e di cura (IRCCS), bisogna ricordare come nel 1993 si tentò di riordinarli in maniera molto profonda, tramite l'approvazione del decreto legislativo n. 269 del 1993 che prevedeva un sostanziale allineamento degli IRCCS con le allora neoistituite aziende sanitarie pubbliche.

La mancata emanazione dei decreti regolamentari fece in modo che quella norma di legge non diventasse mai operativa. Tuttavia, lo spirito della riforma è stato quello; non è stato mai smentito, anzi è stato riaffermato al punto tale che

vi sono numerose sentenze della Corte costituzionale che, se pure in un prudente *favor* centralistico, hanno ritenuto comunque ineludibili le garanzie di rappresentanza e di partecipazione della regione negli organi e nel procedimento di riconoscimento degli istituti. Si badi bene, negli organi e nel procedimento di riconoscimento degli istituti! Si tratta della sentenza n. 338 del 1994 della Corte costituzionale.

Pertanto, anche con la mancata attuazione di una previsione normativa, vi è un intervento importante della Corte che, da questo punto di vista, offre dei chiarimenti.

Vi è poi da dire un'altra questione molto importante: l'attività di assistenza sanitaria è diventata oggi preminente, pur con obiettivi e compiti specialistici, negli IRCCS; basta che si osservi ciò che accade in Lombardia o in Emilia per verificare la rilevanza di questi istituti nell'ambito dell'organizzazione regionale della gestione dei servizi sanitari. Essi non sono più solo il luogo della ricerca scientifica, ma, a pieno titolo, strutture dell'assistenza sanitaria regionale. Con questo cosa si vuole affermare? Si vuole ribadire che vi è un costante filo rosso che persegue il progressivo avvicinamento degli IRCCS ed una loro sorta di attrazione nel circuito regionale assistenziale. La stessa logica che era sottesa al decreto legislativo n. 269 e a tutti gli atti legislativi nel frattempo succedutesi. Questo per dire infine cosa? Per affermare che gli IRCCS non sono più inquadrabili nella categoria degli enti pubblici nazionali.

Vi è da dire poi un'ultima cosa molto importante: se è corretto, come è corretto, l'assunto per il quale sono le regioni che detengono, nelle materie di competenza concorrente, l'autonomia organizzativa, questa materia è, come è stato ribadito nell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, di piena, totale ed esclusiva competenza delle regioni, mentre è possibile individuare, con legislazione nazionale, soltanto i principi fondamentali e i criteri direttivi fondamentali.

Ciò che pertanto non è possibile immaginare è che, attraverso la legge statale, sotto il paravento o il cavallo di Troia della ricerca scientifica, si possa addivenire ad una puntuale, precisa e definita descrizione delle modalità di organizzazione e di gestione degli IRCCS. Non può in nessun caso essere accettata l'ipotesi che venga predeterminata l'individuazione del modello organizzativo.

L'articolo 22 prefigura come modello organizzativo la fondazione di partecipazione, sul modello che è stato già sperimentato per le aziende ospedaliere in Lombardia. Facendo ciò, si invade e si comprime, in maniera ingiustificata e non ragionevole, la competenza, costituzionalmente riconosciuta alle regioni di organizzare come meglio credono l'attività sanitaria e l'organizzazione dell'attività sanitaria.

PRESIDENTE. Onorevole Bressa...

CESARE RIZZI. Signor Presidente, sono due ore che parla!

GIANCLAUDIO BRESSA. Per tutta questa serie di motivi, riteniamo che il disegno di legge sia incostituzionale e ribadiamo ancora una volta che, dal nostro punto di vista, è del tutto irragionevole procedere per «spallate» o con «spallate» di questo genere che sicuramente troveranno la sanzione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. A cosa serve approvare una legge, se vi è poi la certezza che non potrà essere attuata? Si tratta di prove di forza inutili, dannose, perché la situazione degli IRCCS è estremamente delicata.

Quando il ministro Sirchia afferma di voler portare ragionevolmente e rapidamente a soluzione questo problema, ha perfettamente ragione. Questo però è lo strumento sbagliato (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito alle presunte lesioni alle competenze legislative e regolamentari delle regioni che l'articolo 22 del presente disegno di legge richiederebbe, ponendosi quindi in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ritengo, e lo farò attraverso una brevissima serie di osservazioni, di dimostrare che le stesse non sussistono e che le argomentazioni del collega Bressa non sono accettabili.

Infatti, pur ammettendo, in linea di principio e senza comunque precludere alcuna possibile diversa valutazione sul punto, che il disposto di cui all'articolo 22 incida sulla materia della tutela della salute che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione fa rientrare fra le materie di legislazione concorrente fra lo Stato e le regioni, in merito alle quali è demandata allo Stato esclusivamente la determinazione di principi fondamentali, le disposizioni recate dall'articolo 22 non appaiono in alcun modo ledere le competenze regionali. Detto articolo, infatti, contiene esclusivamente principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, privi quindi di un'efficacia normativa immediata e che, in ogni caso, proprio per la loro intrinseca natura, non possono essere considerati alla stregua di disposizioni di dettaglio, tali quindi da poter ledere le competenze regionali.

Anche le singole disposizioni dell'articolo 22 richiamate dalla questione pregiudiziale alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *h)*, nel comma 1, non appaiono, anche alla luce della loro formulazione letterale, in grado di essere considerate invasive delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni nella materia della tutela della salute.

Vi è invece da sottolineare come, nel dettare il primo dei criteri direttivi, l'articolo 22, comma 1, prescriva al Governo di rispettare, in sede di esercizio della delega, le competenze delle regioni e delle province autonome, e poi, alla lettera *d)* afferma di individuare, nel rispetto della

programmazione regionale, le misure idonee al collegamento e alle sinergie con altre strutture di ricerca.

Vi è, quindi, da rilevare come lo stesso articolo 22, al comma 2, prescriva al Governo l'acquisizione, sullo schema di decreto legislativo, del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Sarà, quindi, solo in sede di parere parlamentare sul predetto schema di decreto legislativo, predisposto sulla base di tali criteri direttivi e alla luce del parere della conferenza, che potranno essere valutate eventuali lesioni alle competenze regionali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, dopo le parole dell'onorevole Saponara — che, peraltro, è relatore del provvedimento — mi associo alle considerazioni del collega Bressa (che non ripeto per ragioni di celerità dei nostri lavori) e aggiungo anche la mia firma (in particolare, lo segnalo agli uffici) alla questione pregiudiziale Bressa e Bindi n. 1, che stiamo esaminando adesso.

Vorrei dire al collega Saponara, il quale ha risposto con molta pacatezza e con molta argomentazione alla questione pregiudiziale, che a me pare che la risposta che egli ha fornito non sia adeguata e sufficiente sul piano tecnico-giuridico e costituzionale.

È ben vero che alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 22 è scritto — come il collega Saponara ha correttamente ricordato poco fa — tra i principi e criteri direttivi « prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento di Bolzano, le modalità e le condizioni » e così via; ma è altrettanto vero che questa affermazione di principio, giusta e condivisibile — ed è stato giusto richiamarla — viene smentita dall'insieme dell'impianto dell'articolo 22 e dal dettaglio delle singole lettere, che vanno dalla *a)* alla *n)*. Inoltre, questa materia, è lungi dal rappresentare la traduzione, in sede di legislazione ordinaria, della previsione costituzionale di

cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che recita: « Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ».

Qui, invece, siamo di fronte ad un autentico *escamotage*, perché si traduce erroneamente — e in modo, a mio parere, incostituzionale — la previsione dei principi fondamentali, contenuta nell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117, nel riferimento ai principi e ai criteri direttivi della delega, aggirando il divieto fatto al legislatore statale — che siamo noi — di arrivare, invece, a normative specifiche. Noi — anzi, voi, perché lo voterete voi e non noi — con questo articolo 22, arriviamo ad indicare dei principi e dei criteri generali che sono quelli che la Costituzione prevede in altra parte — per l'autorizzazione alla delega legislativa —, che si concretizzeranno in una legislazione delegata statale, in violazione dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; una legislazione di dettaglio, che, però, sarà sempre legislazione statale.

Quindi, con l'articolo 22 si fa una legge delega che indica i principi e i criteri generali e si dà il mandato al legislatore delegato (Governo), in rappresentanza dello Stato, di arrivare ad una legislazione di dettaglio. Ma questa legislazione di dettaglio non si può adottare a livello statale, perché queste sono competenze in materie di legislazione concorrente (alcune, addirittura, competenza esclusiva delle regioni) che il nuovo articolo 117 disciplina in modo rigido e preciso e per le quali — lo ripeto — attribuisce allo Stato soltanto la definizione dei principi fondamentali.

Qui non siamo, quindi, alla definizione di principi fondamentali, ma all'indicazione al Governo di elaborare — ed emanare con valore di legge — una legge delegata sulla base di principi e criteri direttivi generali che poi vengono concre-

tizzati nel dettaglio legislativo nelle lettere da *a)* a *n)*. C'è un vero e proprio aggiramento del disposto costituzionale.

Vorrei invitare — tante volte si fa polemicamente —, non solo i colleghi della Lega e l'onorevole Fontanini, seduto al mio fianco (non attribuisco loro, cosa che peraltro, in questa legislatura, non esercitano, una sorta di baluardo del federalismo e delle prerogative regionali), ma anche tutti i colleghi di questo Parlamento a compiere una riflessione sull'opportunità di mettere in atto una legislazione statale — sia pure e a peggior ragione, in forma delegata — che apre immediatamente un contenzioso di fronte alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Onorevole Boato...

MARCO BOATO. È evidente, infatti — sto concludendo, signor Presidente —, che le regioni (o alcune di loro, magari non tutte) che vedranno violate le prerogative costituzionali appena introdotte con il nuovo articolo 117, ricorreranno alla Corte costituzionale, impugnando, in questo caso, sia la legge delega sia la legge delegata.

Perché dobbiamo incorrere in quest'inesco di conflittualità istituzionale e costituzionale che il Governo, più volte in Commissione — il ministro Frattini, il ministro La Loggia e lo stesso ministro Bossi — ha dichiarato di volere evitare preventivamente, per non ingolfare la Corte di una conflittualità tra i vari poteri dello Stato? Questa è la ragione della questione pregiudiziale che sottoscrivo, ma è anche la ragione di un pacato invito alla riflessione, perché pacato è stato il relatore nel replicare (*Una voce dai banchi del gruppo della Lega nord Padania grida: « tempo !*). C'è un collega della Lega che sa dire unicamente « tempo », al posto del Presidente. Forse, se dicessi qualcosa nel merito — poiché sono argomenti che ti dovrebbero interessare — sarebbe meglio!

In ogni caso, signor Presidente, da lei, e non dal collega della Lega, accetto l'invito a concludere e lo faccio invitando ad una riflessione sulle questioni che ab-

biamo esposto, e lo abbiamo fatto, credo, senza alcuna polemica astiosa, ma soltanto con un rigoroso approfondimento nel merito legislativo e costituzionale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

**RICCARDO MARONE.** Signor Presidente, penso che l'articolo 22 offra lo spunto per due considerazioni, una di carattere politico e una di carattere costituzionale.

Dal punto di vista politico, credo che la riforma del titolo V della Costituzione, fatta nella precedente legislatura, sia stata criticata da alcune forze politiche, in particolare, dal ministro Bossi: si è affermato che avrebbe delegato poco in materia sanitaria. Poi, il ministro Bossi, in sede di Consiglio dei ministri, approva un disegno di legge con cui si continua a disciplinare la materia sanitaria. Credo che un minimo di coerenza politica, rispetto — lo ripeto — alle posizioni che si assumono in Parlamento, ci vorrebbe.

La materia sanitaria — già con il titolo V così riformato e senza la *deregulation* su cui tanto si discute — certamente esclude la possibilità d'interventi legislativi come quello previsto dall'articolo 22; cerco di spiegarne il motivo. Innanzitutto, vorrei chiarire che indubbiamente trattiamo la materia sanitaria. Lo stesso relatore, onorevole Saponara, nella relazione chiarisce che l'articolo 22 consentirà di attuare una gestione sanitaria di tipo privatistico, salvaguardando la missione pubblica che le strutture in questione perseguono; ancora una norma e una spallata verso il privato. Al di là di ciò (non è un argomento su cui debbo parlare), è fuori discussione che lo stesso relatore stabilisca che questa norma disciplina la materia sanitaria.

Se andiamo a leggere l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, vediamo che questa materia appartiene alla competenza concorrente; e in tali materie la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo determinazione dei principi fondamentali da parte della legislazione statale.

Vorrei far notare al relatore, onorevole Saponara, che il terzo comma dell'articolo

117 parla di principi fondamentali e non di principi e criteri direttivi, come fa, invece, l'articolo 76. La differenza di terminologia tra i due articoli mi sembra fondamentale: mentre l'articolo 76 prevede una normativa che sia più di dettaglio per quanto riguarda le deleghe al Governo, nell'articolo 117, terzo comma, si è voluto riservare allo Stato solo il compito di dettare i principi fondamentali, il che comporta che lo Stato non può prevedere alcuna norma di dettaglio. Né può avere rilievo l'argomentazione, addotta dall'onorevole Saponara, secondo la quale questi sarebbero proprio principi fondamentali e non legislazione di dettaglio perché, in questo momento, stiamo conferendo una delega al Governo per emanare la legislazione di dettaglio; e siccome, ovviamente, gli atti del Governo adottati sulla base di delega legislativa sono atti aventi forza di legge, è evidente che stiamo violando il disposto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, perché anche l'attività delegata del Governo è attività legislativa (com'è pacifico).

Va senza dire, ovviamente, che non è pensabile una doppia delega, vale a dire che il Parlamento dia la delega al Governo per dettare i principi fondamentali e, successivamente, il Governo, nella decretazione delegata, detti, a sua volta, i principi fondamentali per le regioni. L'articolo 22, anzitutto, non è assolutamente definibile come normativa sui principi fondamentali perché contiene ben 11 lettere nelle quali è contenuta la specificazione e la determinazione di criteri tutt'altro che fondamentali e, anzi, di dettaglio, ai quali il Governo si dovrà attenere.

Quindi, ritengo che siamo in presenza di un'evidente violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione che, ripeto, non vedo come possa compiuta da un Governo che arriva a sostenere che la nostra formulazione dell'articolo 117 è insufficiente e che, politicamente, vorrebbe andare addirittura al di là, togliendo la materia sanitaria dalla legislazione concorrente per riservarla a quella esclusiva delle regioni (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Avverto che il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ha chiesto la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Bressa e Bindi n. 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti .....</i>	<i>404</i>
<i>Maggioranza .....</i>	<i>203</i>
<i>Hanno votato sì .....</i>	<i>174</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>230</i>

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Alfredo Vito non ha funzionato. Prendo atto, altresì, che l'onorevole Tabacci ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

La Camera può pertanto procedere alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 2122-*bis*.

La ripartizione dei tempi riservati all'esame degli articoli sino alla votazione finale del disegno di legge è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori *(vedi il resoconto stenografico della seduta del 1° marzo 2002)*.

Come già precisato in occasione dell'esame degli altri disegni di legge collegati sottoposti all'Assemblea, a norma dell'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del regolamento, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea (e dunque, ove ripresentati, non sono pubblicati).

Inoltre, non sono pubblicati, in quanto non ricevibili, gli emendamenti già presentati in Commissione, ma in quella sede ritirati e i nuovi emendamenti non previamente presentati in Commissione né riferiti a parti del testo modificate dalla Commissione medesima.

### ***(Esame degli articoli – A.C. 2122-bis)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia *(vedi l'allegato A – A.C. 2122-bis sezione 4)*.

Comunico che la Presidenza, sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio nella riunione di oggi, non ritiene ammissibili, a norma dell'articolo 123-*bis* del regolamento, in quanto recano nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, le seguenti proposte emendative *(vedi l'allegato A – A.C. 2122-bis sezione 3)*: D'Alia 11.01, Cardinale 21.1, Bressa 22.9 e Maura Cossutta 22.7.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, come avrà visto, è stata pubblicata una questione sospensiva da me presentata.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, su questo non le posso dare la parola.

ANTONIO BOCCIA. No, Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ho capito, ma la questione sospensiva è già stata dichiarata inammissibile.

ANTONIO BOCCIA. Presidente, sono d'accordo, ma io intervengo sull'ordine dei lavori per porre brevemente una questione. Signor Presidente, tra poco cominceremo a votare questo provvedimento, che arriva in Assemblea in palese violazione della legge e del regolamento. Quindi, intervengo anche per un richiamo al regolamento.

Sottopongo alla sua attenzione una valutazione sul prosieguo dei nostri lavori.

Infatti, poiché certamente per questa sera non finiremo di esaminare tutti gli emendamenti, si fa ancora in tempo a ridurre il danno che deriverebbe dall'approvazione di tutti gli emendamenti, almeno per la giornata di domani e per il prosieguo.

Signor Presidente, la questione è la seguente. In Commissione bilancio è stato espresso un parere con un voto di solidarietà politica, perché, quando giovedì scorso è stato esaminato il provvedimento, non vi è stata la possibilità di ottenere né la relazione tecnica sul testo da parte del Governo né l'integrazione che lo stesso Presidente della Commissione doverosamente aveva richiesto. Quindi, siamo andati avanti senza un approfondimento.

Ora, noi esamineremo l'articolo 1, che ha oneri non quantificati e non coperti, e lo stesso discorso vale per l'articolo 1-bis e per gli articoli 2, 5, 13, 20 e 23.

Signor Presidente, si può anche andare avanti — lei sicuramente farà andare avanti — però questi articoli comportano oneri non quantificati e non coperti; per adesso sono così perché non è stato possibile avere la relazione tecnica, in violazione della legge n. 468, articolo 11-ter, ed in violazione del regolamento. Possiamo tranquillamente votare, però votiamo su un provvedimento che non ha, per alcuni articoli, né la quantificazione degli oneri né le coperture.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, il parere della Commissione bilancio è stato reso regolarmente.

MICHELE VENTURA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE VENTURA. Signor Presidente, il collega Boccia ha posto opportunamente la questione sul modo con il quale questo provvedimento è stato esaminato dalla Commissione bilancio. Vorrei anch'io sottolineare il fatto che noi, in attesa di una relazione tecnica che non è mai giunta, siamo arrivati all'espressione del parere all'ultimo momento, senza un

approfondimento su nessun articolo. Sono state poste questioni sui primi due articoli, il sottosegretario di Stato presente non è stata in grado di fornire alcuna spiegazione né alcun elemento. Questo pone un problema di carattere più generale — e concludo Presidente — relativo al rapporto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri ministeri. La Commissione bilancio rischia di diventare una sede nella quale, proprio per la mancanza di un interlocutore del Ministero dell'economia e delle finanze in grado di darci delle risposte, o si operano tagli indiscriminati, al di là del merito del provvedimento, oppure, come in questo caso, non si ha la possibilità o l'opportunità di esaminarlo. Credo — e mi affido alla sua sensibilità — che sarebbe opportuna una sua iniziativa presso il Governo perché vi sia più sensibilità nei confronti dei lavori delle Commissioni, in particolare della Commissione bilancio (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

#### **(Esame dell'articolo 1 - A.C. 2122-bis)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A - A.C. 2122-bis sezione 5*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento Bressa 1.1 interamente soppressivo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo stato presentato un solo emendamento

interamente soppressivo dell'articolo, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo stesso.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

**DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.** Signor Presidente, cari colleghi, intervengo a titolo personale per dire che, alla fine, condividendo la finalità di questa norma, finirò per votare a favore dell'articolo 1 ma mi chiedo se in un paese civile e in uno Stato di diritto debba esserci la necessità di istituire un alto commissario con tutti i relativi apparati, poteri ed anche oneri che l'esistenza ed il funzionamento di un organismo del genere comportano, per prevenire e contrastare la corruzione e le altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, cioè comportamenti che sarebbe doveroso, da parte di qualunque pubblico funzionario osservare e tenere, e di qualunque organo della pubblica amministrazione far rispettare, invocando o attivando, ove se ne diano le condizioni negative e deteriori, l'intervento delle magistrature penale ed amministrativo-contabile.

Sinceramente, non che io ho voglia sembrare fuori dal mondo, per carità, ma dover istituire appositamente un organismo mi suscita qualche perplessità. In questo senso va anche la prima parte del parere reso dalla XI Commissione e, in questa perplessità, mi conforta anche il parere reso dai colleghi della II Commissione giustizia la quale invita a valutare i rapporti tra tale istituendo organismo e l'autorità giudiziaria. La finalità è condivisibile ma sinceramente auspicherei che vengano presto, per nostra azione congiunta, politica, amministrativa e morale, le condizioni perché di questi alti o meno alti commissari — che sono poi nuovi centri di potere oltre che cagione di spesa a loro volta — si debba veramente e francamente fare a meno.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

**GIANCLAUDIO BRESSA.** Signor Presidente, intervengo a titolo personale per dichiarare che condivido molte se non tutte le cose che ha detto il collega Benedetti Valentini.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI (ore 18,55)**

**GIANCLAUDIO BRESSA.** Questa è una norma a metà strada tra il grande fratello e il Texas *ranger*. Non si capisce quale sia la motivazione di fondo.

Ora, è ben vero che questo provvedimento che non ha una sua omogeneità, una sua linearità e non ha una sua coerenza complessiva; si tratta di una serie di norme un po' casuali sulla pubblica amministrazione ma questa è particolarmente incredibile. Noi, in qualche modo, ignoriamo, vogliamo ignorare (oppure, in qualche modo, diciamo con questa norma quali siano il programma e l'intendimento del Governo) e quelli che sono i principi fondamentali della dirigenza pubblica amministrazione, cioè la responsabilità, che i controlli dell'ordinamento prevede, quello che complessivamente è tutto il sistema ordinamentale italiano, (che riguarda la Pubblica amministrazione ma anche altro) non è in sé sufficiente. C'è bisogno del Presidente del Consiglio di ministri, perché questo alto commissario, questa sorta di Tex Willer della pubblica amministrazione è alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri: questo la dice lunga anche su come si intenda organizzare la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Io ricordo le indicazioni che Berlusconi aveva dato al momento in cui si è insediato: io sogno un Gabinetto del Governo come quello del mio collega Blair: 200 persone di grandissima qualità e livello. Andando avanti di questo passo la Presidenza del Consiglio dei ministri verrà

appesantita di migliaia di persone (ci sono anche altre cose che vedremo più avanti).

Qual è il senso politico? Qual è il senso istituzionale? Qual è il senso *tout court* di questa norma? Abbiamo davvero bisogno di questa sorta di Catone dei pubblici amministratori e dei pubblici funzionari? Oppure forse non sarebbe più logico, più sensato continuare ad investire sul senso di responsabilità, sulla preparazione, sulla competenza, sull'indipendenza dei pubblici funzionari?

Questo è quanto noi con le riforme nella passata legislatura, come centrosinistra, abbiamo fatto: un grande investimento sul senso di responsabilità, sulla competenza e sulla preparazione dei pubblici funzionari. Voi, passo dopo passo, cercate di asservire la dirigenza pubblica al volere della politica e trasferite, anche in questo caso, questa vostra visione premoderna del sovranismo elettorale per cui vinte le elezioni non devono esserci più regole, non devono esserci più regolamenti, non devono esserci più controlli.

Tutto viene posto nelle mani del grande potere del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale avrà alle sue dipendenze funzionali una serie di «sceriffi», che dovrà verificare la lealtà, la trasparenza, le qualità relative alla facoltà di esercitare le funzioni d'ufficio e via di questo passo. Si tratta di una norma abnorme per quanto ci fa tornare indietro sul piano della cultura amministrativa. Vorrei che questo tipo di cose il Parlamento non le dovesse più vedere (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, il mio gruppo è favorevole all'emendamento Bressa 1.1. Devo dire che ci ha un po' meravigliato l'istituzione di una figura come quella dell'alto commissario che, se non ricordo male, era il frutto di una proposta del senatore Di Pietro. Il

fatto che la sua istituzione venga proposta dall'attuale maggioranza ci ha un po' colpito.

La ragione per cui sosteniamo questa proposta emendativa è naturalmente l'inefficacia totale della figura dell'alto commissario, e ciò per le ragioni che sono già state adeguatamente illustrate. Inoltre penso che questa sia una figura che renderà più complicata la burocrazia, determinando un ulteriore allungamento dei tempi senza poi, come già detto, non garantire un bel nulla, perché altri sono gli strumenti che si possono eventualmente utilizzare per controlli superiori o supplementari.

Infine, se una funzione *super partes* doveva essere prevista, trovo comunque incredibile che questa debba dipendere dalla Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra è favorevole all'emendamento Bressa 1.1. Invito i colleghi della maggioranza ad avere la pazienza necessaria perché spesso ascolteranno in aula una nostra linea di ragionamento, che vale per l'articolo 1 come per tanti altri.

La nostra contrarietà a tale articolo deriva, oltre che da alcune questioni di merito, dalla filosofia che ispira tutto il disegno di legge. Nella discussione sulle linee generali, conclusa nella seduta di lunedì scorso, abbiamo rilevato — il ministro Frattini ha ripreso, nelle sue conclusioni, un punto di merito dell'intervento svolto dall'onorevole Maccanico — come ci si trovi di fronte ad un collegato alla legge finanziaria (che voleva quindi sgravare in modo sostanziale la discussione sulla stessa legge finanziaria) che ha tutte le caratteristiche di un provvedimento *omnibus*, in cui c'è di tutto, compresa la figura dell'alto commissario per gli illeciti all'interno della pubblica amministrazione. Infatti, oltre all'istituzione di tale figura, è prevista anche una serie di altri provve-